

Esenzione IMU/TASI degli enti non commerciali anche per le Onlus

L'agevolazione opera indipendentemente dalle delibere o dai regolamenti comunali

/ Francesco CAPOGROSSI GUARNA

Anche le **ONLUS** possono godere dell'**esenzione** ai fini **IMU e TASI** previste per gli **enti non commerciali**, sempreché rispettino tutti i **requisiti** dell'art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. n. 504/1992 e, tra essi, quello **oggettivo**, dovendo rientrare tra gli enti di cui all'art. 73 comma 1 lett. c) del TUIR.

Non occorre dunque alcuna **delibera comunale** ai sensi dell'art. 21 del DLgs. n. 460/97, trattandosi in questi casi di una particolare e ulteriore agevolazione per le ONLUS, con finalità del tutto diversa a livello di tributi locali, indipendentemente dai requisiti generali di esenzione indicati dall'art. 7 comma 1 lett. i).

È questa la **precisazione**, senz'altro innovativa, fornita dal Dipartimento Finanze con la risposta n. 4 del 21 novembre 2014, a seguito della pubblicazione delle soluzioni alle domande più frequenti (FAQ) sulla **dichiarazione IMU/TASI** e sul regime di esenzione degli enti non commerciali.

Il dubbio posto alle Finanze, ora chiarito e con effetti anche per il passato, riguarda il contenuto del riquadro a pag. 7 delle **istruzioni** per la compilazione del **modello** dichiarativo IMU/TASI, che evidenzia come, nell'ambito del requisito soggettivo di cui all'art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. n. 504/1992, non rientrano tutte le **ONLUS** dell'art. 10 DLgs. n. 460/97 (comprese quelle "**di diritto**" e quelle "**parziali**"), poiché la riconducibilità a tale **categoria soggettiva** "**pre-scinde** da qualsiasi indagine sull'oggetto esclusivo o principale dell'ente e, quindi, sulla commercialità o meno dell'attività di fatto dallo stesso svolta" (si veda il punto 1.12 della circolare n. 168 del 26 giugno 1998).

Di conseguenza, le ONLUS avrebbero potuto beneficiare della **riduzione** o dell'**esenzione** dai **tributi locali**, come l'IMU e la TASI, **soltanto** in presenza delle **delibere** e dei **regolamenti comunali** che espressamente ne avessero disciplinato le previsioni di favore (si veda "Per le Onlus, nessuna esenzione IMU/TASI senza la delibera del Comune" del 4 luglio 2014).

Chiarite le istruzioni al modello di dichiarazione IMU/TASI

Dalla risposta del Dipartimento, invece, **anche** le **ONLUS**, per poter rientrare ai fini dell'esenzione di cui all'art. 7 comma 1 lett. i), devono rispettare il **requisito soggettivo** e, pertanto, devono qualificarsi tra soggetti di cui all'art. 73 com-

ma 1 lett. c) del TUIR (**enti non commerciali**), **senza necessità** alcuna di rinviare alle **delibere** dei **Comuni**, potendo gli enti impositori concedere particolari agevolazioni (riduzioni o esenzioni) indipendentemente dal rispetto dei requisiti nonché degli ulteriori criteri di esenzione di cui al regolamento attuativo (DM n. 200/2012).

In sostanza, le conclusioni a cui è pervenuto il Ministero estende alle **ONLUS**, in quanto **compatibili**, le disposizioni relative agli enti non commerciali (si veda la norma di rinvio dell'art. 26 del DLgs. n. 460/1997).

Alla luce del recente indirizzo possono quindi ritenersi **confermati** i **chiarimenti** forniti con la circolare n. 2/DF/2009 (§ 3) ai fini delle **agevolazioni ICI**, che aveva inserito nell'ambito degli enti non commerciali anche quelli con la qualifica fiscale di ONLUS, peraltro già richiamati dalle istruzioni al modello IMU/TASI al secondo punto del § 4.2.

Occorre tuttavia ricordare che gli enti che si avvalgono delle esenzioni in esame devono rispettare gli ulteriori "**requisiti generali**" e "**di settore**" di cui agli artt. 3 e 4 del regolamento n. 200/2012, ad **integrazione** di quelli **soggettivi**, per qualificare le attività come svolte "con modalità non commerciali" (si veda la ris. n. 3/DF/2013).

Sotto questo profilo, le ONLUS già assolvono *ex lege* tutti gli **obblighi statutari**, che consistono nel **divieto** di **distribuzione** anche indiretta di **avanzi o patrimonio**, nell'**obbligo** di **reinvestire** gli eventuali avanzi nelle attività funzionali al proprio **scopo** e nell'**obbligo** di **devolvere** il **patrimonio** in caso di scioglimento ad altri **enti** con **finalità analoghe**.

Le **organizzazioni di utilità sociale**, invece, rispetto agli enti non commerciali non qualificati ONLUS, potrebbero **non riuscire** a soddisfare il "**requisito oggettivo**" nella destinazione degli immobili a specifiche attività qualora operino in uno o più dei settori dell'art. 10 comma 1 lett. a) del DLgs. n. 460/1997 non ricompresi tra quelli esentabili ai fini IMU/TASI, come ad esempio la **beneficenza**, la **tutela** e valorizzazione della **natura** e dell'**ambiente**, la tutela dei **diritti civili** e la **cooperazione** allo **sviluppo** e solidarietà internazionale (quest'ultimo introdotto dall'art. 31 lett. m) della L. n. 125/2014).

Rimangono ovviamente **esclusi** dall'agevolazione gli **immobili** destinati alle **attività direttamente connesse** che, agli effetti tributari, si considerano di natura commerciale.